

FONDI UE PER LE IMPRESE

6 cose da sapere per il controllo e la gestione dei documenti

3.

Tracciabilità dei pagamenti sostenuti dai beneficiari

Come devono avvenire i pagamenti relativi alle spese per cui è richiesto il contributo?

I pagamenti devono avvenire con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità alle fatture o ai giustificativi di spesa per cui è richiesto il contributo.

Cosa si intende per piena tracciabilità?

I pagamenti devono avvenire mediante bonifici, assegni non trasferibili o altri strumenti finanziari che consentano la ricostruzione delle transazioni.

È inammissibile quindi il pagamento in contanti?

In assoluto il pagamento in contanti non è escluso, ma la necessità di dimostrare l'effettiva transazione rende di fatto sconsigliabile prevedere tale modalità di pagamento come ammissibile all'interno dei singoli decreti attuativi.

Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1303/2013, gli indirizzi generali sull'ammissibilità della spesa dovranno essere definiti dal decreto presidenziale, in corso di emanazione, che sostituisce il Dpr. 196/2008.

Qual è la normativa di riferimento in merito alla tracciabilità dei pagamenti?

Il riferimento è il D.lgs n. 231/2007 che, nel recepire la III Direttiva CE (2005/60/CE)¹, ha introdotto nell'ordinamento nazionale una serie di adempimenti antiriciclaggio allo scopo di proteggere la stabilità e l'integrità del sistema economico e finanziario prevedendo, nello specifico, un aumento delle restrizioni relativamente all'uso del contante e dei titoli al portatore. Tale norma è stata in ultimo modificata dalla Legge di stabilità 2016 (L.208/2015) che ha innalzato la soglia per il trasferimento di denaro contante ad € 3.000, prevedendo l'obbligo di utilizzare assegni non trasferibili, bonifici bancari ecc., per tutti i trasferimenti di denaro pari o superiori a tale cifra. Il trasferimento di denaro contante, anche se d'importo inferiore alla citata soglia, non è inoltre consentito quando lo stesso è artificiosamente frazionato allo scopo di eludere la legge. La violazione delle norme Antiriciclaggio prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

E quali sono i riferimenti normativi per i pagamenti derivanti da contratti di appalto di lavori, forniture e servizi?

Il riferimento è la Legge n. 136/2010 con cui è entrato in vigore il "Piano straordinario contro le mafie".

Nello specifico, la tracciabilità dei flussi finanziari è disciplinata principalmente negli artt. 3 e 6 della suddetta Legge². Il rispetto di tale norma ha la finalità di contrastare le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a commesse e finanziamenti pubblici mediante le seguenti azioni:

creare meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica;

rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo ex post sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

¹ Tale Direttiva è stata abrogata dalla IV Direttiva (2015/849/CE) che avrà effetto dal 26 giugno 2017 attraverso l'emanazione del decreto legislativo di recepimento che andrà a modificare il decreto legislativo 231/2007 attualmente in vigore.

² Oltre a tali articoli, la normativa a cui fare riferimento è principalmente individuata dal D.L. n.187/2010 (convertito in Legge n. 217/2010) modificativo ed interpretativo della Legge n.136/2010, nonché dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Indipendentemente dalla tipologia di affidamento utilizzata per l'espletamento della gara d'appalto e a prescindere dal valore, le norme sulla tracciabilità si applicano ai flussi finanziari derivanti dai seguenti contratti:

- contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;
- concessioni di lavori e servizi;
- contratti di partenariato pubblico privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
- contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti;
- contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

La tracciabilità dei flussi finanziari si applica quindi ad appaltatori di lavori, prestatori di servizi, fornitori, subappaltatori e subcontraenti ossia a tutta la filiera delle imprese.

I pilastri fondamentali dell'art. 3 della legge n. 136/2010 possono essere esemplificati in:

- a) inserimento, a pena di nullità assoluta del contratto, di specifica clausola contrattuale afferente la tracciabilità;
- b) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, per l'incasso ed i pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da contratto di appalto³;
- c) divieto di utilizzo del contante per incassi e pagamenti di cui al punto b) e di movimentazioni in contante sui conti dedicati;
- d) obbligo di effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di mancato rispetto della normativa in tema di tracciabilità discendono conseguenze di tipo civilistico sul contratto stipulato, quali la nullità o la risoluzione dello stesso, nonché sanzioni amministrative a carico del soggetto inadempiente (cfr. art. 3 commi 8, 9 e 9bis e art. 6 della legge n. 136/2010).

³ Appaltatori, affidatari di concessioni, subappaltatori, subcontraenti, soggetti destinatari di finanziamenti pubblici devono comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti devono provvedere anche a comunicare ogni modifica relativa ai suddetti dati.

Cosa si intende per immediata riconducibilità dei pagamenti alle fatture o ai giustificativi di spesa?

Gli strumenti di pagamento devono contenere una serie di elementi che ne consentano la chiara riconducibilità al giustificativo di spesa. Tali elementi, oltre al numero e alla data del documento di spesa, possono essere, a titolo esemplificativo, il codice identificativo del progetto o il riferimento al programma di cofinanziamento.

Nel caso specifico degli appalti pubblici, così come previsto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, nel testo riformulato dal decreto legge n. 187/2010, art. 7, comma 4, è obbligatorio indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio il codice unico di progetto (CUP)⁴. Infine, qualora, ad un finanziamento pubblico di progetto siano ricollegabili più appalti, gli strumenti di pagamento dovranno riportare l'indicazione del CIG relativo al singolo contratto d'appalto ed il medesimo CUP attribuito al progetto.

⁴ Le condizioni che, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, rendono obbligatoria la richiesta del CUP sono sostanzialmente:

- la presenza di un decisore pubblico;
- la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
- la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.